

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE" - DETERMINA A CONTRARRE

Numero del Registro delle determinazioni 03 del 27.03.2019

ATTO DI DETERMINAZIONE

Preso atto che:

Vista la relazione Prot. N. 430 del 07/02/2019 del Direttore Tecnico con oggetto: Riscontro alla nota n. 252 del 04/02/2019 sulle azioni per eliminare le criticità riscontrate dal sopralluogo Corepla in data 23/01/2019;

Vista la nota prot. 598 del 12/03/2019 di comunicazione di deliberato del CDA della società Kalat Ambiente SRR con la quale "ha deliberato di autorizzare la società in house providing, Kalat Impianti s.r.l., alla selezione di 15 unità di personale o il numero inferiore che venisse ritenuto sufficiente e per il periodo richiesto, per eliminare la problematica su esposta, dando mandato all'amministratore di attuare le procedure nel rispetto della normativa vigente, dandone ampia diffusione e comunicazione a ciascun comune";

Visto il verbale dell'Assemblea dei Soci del 01/03/2019 con il quale viene nominato Amministratore Unico il dott. Vincenzo Ciffo;

Atteso che occorre selezionare l'operatore economico a cui affidare il "Servizio di somministrazione lavoro interinale", nel rispetto del Codice dei Contratti e della normativa comunitaria, statale e regionale;

Visti:

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare:
 - l'art. 29 sui principi in materia di trasparenza;
 - l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;
 - l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
 - l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
 - l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
 - l'articolo 37, comma 2, sull'utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione;
 - l'articolo 80 sui motivi di esclusione;
 - l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;

Dato atto che:

• nel caso di specie, trattandosi di affidamento di servizio di somministrazione lavoro di importo pari ad € 195.384,75, oltre IVA, come meglio specificato nell'allegato "calcolo della spesa", quindi superiore ai 40.000 euro ed inferiore alla soglia comunitaria, trova applicazione quanto previsto all'art. 37, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale "le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice";

• non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del D.Lgs. 50/2016 e, pertanto, attualmente non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di ricorso ad una centrale di

committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016;

- attualmente questa società non può essere aderire al MEPA;
- attualmente questa società non può aderire al Consip sebbene non vi siano attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni aventi ad oggetto il servizio in argomento, alle quali poter eventualmente aderire

Atteso che:

Sottocategoria: Somministrazione di lavoro, (CPV 79620000-6) il servizio che si intende acquisire col presente provvedimento;

Visto l'art. 95, comma 4, punto b), del D.Lgs. 50/2016;

Ritenuto che la fornitura in questione non presenta particolari difficoltà esecutive o di complessità di alcun genere e che l'importo dell'appalto è costituito da due voci di cui il costo del lavoro non può essere soggetto a ribasso, che il costo del ribasso si applica solamente sull'aggio per una percentuale massima del 10% e che pertanto la scelta di una eventuale affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa andrebbe a contrastare con i principi di economicità, efficacia e tempestività ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs.;

Ritenuto, pertanto, di dover attivare, per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro interinale, una procedura negoziata previa consultazione di tutti gli operatori che ne facciano richiesta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice (D.Lgs. 50/2016), con il criterio dell'offerta del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Codice dei contratti;

Visti:

- l'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che pone le spese di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici a carico del mercato di competenza per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;
- la deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1174/2018, che fissa l'entità della contribuzione per i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi;

Riscontrato che in virtù dell'importo a base d'asta della procedura in argomento l'importo che la stazione Appaltante deve versare all'ANAC è pari ad € 225,00;

Rilevato che per tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del D.Lgs 50/2016 il settore/servizio competente deve richiedere all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l'attribuzione, tramite il Sistema informativo di monitoraggio della contribuzione (SIMOG), del codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG)

Dato atto che il CIG assegnato alla procedura è il seguente 7843045D78;

Precisato che:

il documento DURC sarà recepito in atti al momento dell'individuazione dell'aggiudicatario della procedura negoziata al fine dell'affidamento ad esso, ai sensi dell'art. 2 L. 266/2002;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visti:

- il D.Lgs. 50/2016;
- lo Statuto e i Regolamenti adottati dall'Ente;

DETERMINA

Per le ragioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riportate, di:

1. indire una procedura negoziata, tramite la Centrale Unica di Committenza con capofila il Comune di Vizzini, cui questo Ente ha aderito, codice AUSA 563144, per l'affidamento del servizio di "Somministrazione di lavoro interinale", per un importo complessivo a base di gara pari a € 195.384,75 (centonovantacinquemilatrecentottantaquattro/75), IVA esclusa, procedendo all'aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lettera c), e comma 6, e dell'art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
2. stabilire, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 che:
 - a. il fine, ovvero l'interesse pubblico che si intende perseguire con il contratto è quello di fronteggiare la carenza di organico dell'Ente, attraverso il ricorso di personale a tempo determinato per lo svolgimento delle attività di selezione dei rifiuti provenienti dalla Raccolta differenziata;
 - b. il contratto ha per oggetto il "servizio di somministrazione lavoro interinale" per l'assunzione a tempo determinato di 15 unità operative per la durata di 4 mesi pari in 550 ore lavorative;
 - c. il contratto sarà stipulato in forma scritta, e deve contenere gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore giusto art. 33 c. I lett. a D.Lgs. 81/2015;
3. individuare quale RUP della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, l'ing. Ruggieri Enzo Demetrio, area tecnica della società Kalat Impianti Srl Unipersonale;
4. assegnare al predetto RUP, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge 241/1990, la responsabilità dell'adozione del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione amministrativa di cui all'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
5. approvare i sotto elencati documenti ai sensi dell'art. 23, comma 15 del D.Lgs. 50/2016:
 - a. capitolato d'appalto;
 - b. relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il servizio;
 - c. calcolo della spesa a base d'asta per l'acquisizione del servizio;
 - d. schema avviso di selezione per manifestazione disponibilità;
 - e. modello di manifestazione di interesse;
 - f. schema di lettera d'invito comprensivo di disciplinare di gara;
 - g. dgue;
6. di precisare che lo svolgimento del servizio non ha interferenze per cui gli oneri per la sicurezza da interferenze sono uguali a zero, trattandosi di interventi per i quali non vi è interazione con il personale dell'Ente. Resta escluso, pertanto, per il committente, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008, l'obbligo di redazione del D.U.V.R.I. Sono a carico dell'aggiudicataria, invece, e ricompresi nel prezzo offerto, i costi interni per la sicurezza, riferiti a rischi propri dell'attività di impresa (oneri della sicurezza "aziendali").
7. di dare atto che l'importo a base d'asta per l'affidamento del servizio in argomento è quantificato in € 195.384,75, IVA esclusa. L'importo degli oneri e costi della sicurezza è stimato pari a Euro 4.700,00, iva esclusa e non sono compresi nell'importo dell'appalto.
8. di precisare che saranno invitati tutti gli operatori economici che ne fanno richiesta;
9. di stabilire il termine per la presentazione delle offerte in giorni 10 dalla data di invio dell'inoltro della lettera di invito da parte della CUC agli operatori economici;
10. di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico della società Kalat Impianti.

L'Amministratore Unico
Dott. Vincenzo Ciffo